

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAVA, LAFORGIA, MELILLA, FONTANELLI, NICCHI, BOSSA, FRANCO
BORDO, ROSTAN, ZAPPULLA, ZACCAGNINI, QUARANTA**

Disposizioni in materia di limiti e dichiarazioni relativi
all'appartenenza ad associazioni massoniche o similari

Presentata l'11 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico attraverso l'assunzione in forme solenni di obblighi quali quelli richiesti dalle logge massoniche pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale. Si tratta, in particolare, di quello riconosciuto dall'articolo 101 della Costituzione, in base al quale, come noto « I giudici sono soggetti soltanto alla legge », nonché dell'imparzialità e indipendenza sancita dall'articolo 104 della Costituzione. Siffatta tutela comporta sia, da un lato, la difesa dell'indipendente esercizio della giurisdizione ogni volta che si abbia motivo di ritenere che a essa si attentino, sia, d'altro lato, la vigilante sorveglianza a che ogni magistrato rispetti – e appaia rispettare – nell'esercizio delle sue funzioni il principio

di soggezione soltanto alla legge. Deve riconoscersi, infatti, che i magistrati devono godere degli stessi diritti di libertà garantiti a ogni altro cittadino, ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. I magistrati, per dettato costituzionale (articoli 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione), come già evidenziato, devono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche come regola deontologica da osservare in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi delle loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a

tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell'intero ordine giudiziario che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa. Non è pertanto dubbio che non solo i magistrati non possano e non debbano esercitare il diritto di associazione nei modi vietati dallo stesso articolo 18 della Costituzione (e dalle leggi che, di tale articolo, costituiscono attuazione) ma che neppure possano tenere comportamenti che violano l'articolo 101 della Carta costituzionale.

La presente proposta di legge, alla luce di tali considerazioni, è tesa a introdurre l'esplicito divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per i membri della magistratura onoraria di appartenere ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti in costanza dell'illustrata appartenenza.

Analogo divieto si prevede, altresì, per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché alle Forze armate.

La necessità dell'estensione di tale divieto trova ragione in quanto disposto a livello costituzionale dall'articolo 97 che, al secondo comma, dispone che « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni

di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione ».

Analogamente, si è ritenuto di prevedere, quanto ai parlamentari, ai dipendenti pubblici, nonché a coloro che ricoprono incarichi pubblici, un obbligo dichiarativo sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. È del tutto evidente, infatti, che se una persona è affiliata a logge massoniche e al contempo è un dipendente pubblico – tanto più se ricopre un incarico pubblico – giura fedeltà alla propria loggia, essendo altresì, un servitore dello Stato. È più che possibile che le due appartenenze, oltre a creare un conflitto *ab origine*, si traducano in atti che mettono a repentaglio quel medesimo principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché quello sancito all'articolo 98 della Costituzione: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione ».

Si sottopone all'attenzione della Camera dei deputati la presente proposta di legge, auspicando che si trovi sul tema la convergenza di tutte le forze politiche, quale contributo a una questione ormai improcrastinabile, come anche emerso nel corso dei lavori e delle audizioni svoltesi al riguardo presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di affiliazione a logge massoniche o similari).

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e ai membri della magistratura onoraria è vietata l'appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti in costanza della stessa.

2. Il divieto di cui al comma 1 è, altresì, previsto per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché alle Forze armate.

ART. 2.

(Obblighi dichiarativi dei parlamentari in materia di affiliazione a logge massoniche o similari).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare, presso l'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, precisandone la denominazione, qualora tale condizione sussista.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, stabiliscono le sanzioni per il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 1, nel termine ivi indicato, o per la presentazione di una dichiarazione infedele, introducendo le conseguenti disposizioni nei rispettivi Regolamenti.

ART. 3.

(Obblighi dichiarativi dei dipendenti pubblici e di coloro che ricoprono incarichi pubblici in materia di affiliazione a logge massoniche o similari).

1. Entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono incarichi pubblici sono tenuti a depositare, al responsabile dell'ufficio di appartenenza, una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, precisandone la denominazione, qualora tale condizione sussista.

2. Il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 1 o la presentazione di una dichiarazione infedele costituiscono violazione disciplinare punibile anche con la sanzione della decadenza dall'incarico.

3. Sull'attuazione del presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

ART. 4.

(Norma transitoria).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono incarichi pubblici provvedono al deposito della dichiarazione di cui agli articoli 2 e 3.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati e gli altri soggetti indicati all'articolo 1 provvedono a revocare ogni appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.

